



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409

PRONTO A.I.A. **L.N.D.** 349-2146672

PRONTO A.I.A. **S.G.S.** 338-2576887

SITO INTERNET: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [delegazionefoggia.pugliand@pec.it](mailto:delegazionefoggia.pugliand@pec.it)

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: [delegazionefoggia.pugliand@pec.it](mailto:delegazionefoggia.pugliand@pec.it)

POSTA ELETTRONICA: [cpnd.foggia@figc.it](mailto:cpnd.foggia@figc.it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 18/10/2022

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [crLnd.puglia01@figc.it](mailto:crLnd.puglia01@figc.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
<b>FOGGIA</b>	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
<b>LECCE</b>	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
<b>MAGLIE</b>	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
<b>TARANTO</b>	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
<b>BARI</b>	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
<b>BAT</b>	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

# COMUNICAZIONI

## 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A DEL 13 OTTOBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- visto il Comunicato Ufficiale 288/A del 30 giugno 2022 disciplinante la partecipazione ai Campionati femminili Primavera 1 e Primavera 2 delle 26 società che hanno acquisito il titolo sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2022/2023;
- ritenuto necessario emanare le disposizioni riguardanti le modalità di integrazione dell'organico del Campionato Primavera 1, stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

nel caso in cui, per la stagione sportiva 2023/24, si determinassero una o più vacanze di organico nel Campionato Primavera 1 in conseguenza delle procedure di ammissione ai Campionati di competenza, ovvero per revoca o decadenza dall'affiliazione o per effetto della retrocessione in Serie C di una o più società di Serie B partecipanti al Campionato Primavera 1, si procederà alla sostituzione nel Campionato Primavera 1 tramite scorrimento della classifica del Campionato Primavera 2.

In particolare, nel caso in cui la vacanza di organico nel Campionato Primavera 1 riguardi una sola squadra, la stessa sarà sostituita dalla squadra che abbia collezionato più punti al termine del Campionato Primavera 2 (stagione sportiva 2022/23) tra quelle classificatesi al secondo posto nei rispettivi gironi (Girone A e Girone B). In caso di parità di punti si prenderanno in considerazione nell'ordine:

- la differenza reti totale al termine del Campionato;
- il maggior numero di gol segnati al termine del Campionato;
- il minor numero di cartellini gialli e rossi (un cartellino rosso vale 2 cartellini gialli) al termine del Campionato.

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Nel caso in cui la vacanza di organico nel campionato Primavera 1 riguardi due squadre, le stesse saranno sostituite da entrambe le squadre classificatesi al secondo posto nei rispettivi gironi (Girone A e Girone B) del Campionato Primavera 2.

Ove risultassero tre o più posti vacanti nel campionato Primavera 1, saranno applicate le regole sopra specificate, procedendo secondo lo scorrimento di classifica del campionato Primavera 2.

## 2. COMUNICAZIONI C.R.

### 2.1. COMUNICAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

#### 2.2.1. CONTRIBUTO PER PREMIO DISCIPLINA L.N.D.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati dalla Lega Nazionale Dilettanti, puntualmente riportati sui precedenti Comunicati Ufficiali, relativi all'osservanza della disciplina, in campo e fuori, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella seduta del 14 ottobre 2022 ha deliberato di assegnare un contributo, dell'importo pari al 50% dei diritti d'iscrizione al campionato di competenza della corrente stagione sportiva alle squadre vincenti il "Premio Disciplina" - stagione sportiva 2022/2023.

Si riporta, qui di seguito, la tabella predisposta dalla Lega Nazionale Dilettanti relativa alla attribuzione delle penalità per la determinazione delle classifiche del "Premio Disciplina" - stagione sportiva 2022/2023.

#### REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA PER LE COMPETIZIONI E LE ATTIVITÀ DELLA L.N.D.

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte senza tenere conto delle gare di playoff e di playoff.

Vengono, però, ugualmente conteggiati nella graduatoria finale gli episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 500,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a mesi TRE.

Le classifiche del Premio Disciplina non tengono conto delle penalità relative alle sanzioni comminate dal Tribunale Federale Territoriale nei casi di procedimento disciplinare a seguito di deferimento della Procura Federale.

Ai fini del calcolo, finalizzato alla determinazione della graduatoria per concorrere ai c.d. "ripescaggi" nell'ambito dei Campionati organizzati dai Comitati Regionali, dalle Delegazioni, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque, viene assegnato ad ogni provvedimento sanzionatorio emesso dagli Organi della Giustizia Sportiva il relativo punteggio di seguito riportato:

#### **A) SANZIONI A CARICO DI CALCIATORI**

##### **A/1) Ammonizioni**

Per ogni ammonizione punti 0,15

##### **A/2.1 Squalifiche a gare**

Per ogni giornata di gara punti 0,75

##### **A/2.2 Squalifiche a tempo determinato**

Per ogni settimana fino alla 52<sup>a</sup> settimana punti 0,75

Dalla 53<sup>a</sup> settimana in poi punti 100,00 ed ulteriori 20 punti di penalizzazione

#### **B) SANZIONI A CARICO DI TECNICI**

##### **B/1) Ammonizione**

punti 0,15

##### **B/2) Ammonizione con diffida**

punti 0,45

##### **B/3) Squalifiche a gare**

fino a 2 gare punti 1,15

da più di 2 gare fino a 4 gare punti 3,00

da più di 4 gare fino a 6 gare punti 4,15

da più di 6 gare fino a 8 gare punti 6,00

da più di 8 gare fino a 10 gare punti 7,15

da più di 10 gare fino a 12 gare punti 9,00

da più di 12 gare fino a 14 gare punti 10,15

**B/4) Squalifiche a tempo determinato**

fino a 2 settimane	punti	1,15
da più di 2 settimane fino a 4 settimane	punti	3,00
da più di 4 settimane fino a 6 settimane	punti	4,15
da più di 6 settimane fino a 8 settimane	punti	6,00
da più di 8 settimane fino a 10 settimane	punti	7,15
da più di 10 settimane fino a 12 settimane	punti	9,00
da più di 12 settimane fino a 14 settimane	punti	10,15
da più di 14 settimane fino a 16 settimane	punti	12,00
da più di 16 settimane fino a 18 settimane	punti	13,15
da più di 18 settimane fino a 20 settimane	punti	15,00
da più di 20 settimane fino a 22 settimane	punti	16,15
da più di 23 settimane fino a 24 settimane	punti	18,00
da più di 24 settimane fino a 26 settimane	punti	19,15
da più di 26 settimane fino a 28 settimane	punti	21,00
da più di 28 settimane fino a 30 settimane	punti	22,15
da più di 30 settimane fino a 32 settimane	punti	24,00
da più di 32 settimane fino a 34 settimane	punti	25,15
da più di 34 settimane fino a 36 settimane	punti	27,00
da più di 36 settimane fino a 38 settimane	punti	28,15
da più di 38 settimane fino a 40 settimane	punti	30,00
da più di 40 settimane fino a 42 settimane	punti	31,15
da più di 42 settimane fino a 44 settimane	punti	33,00
da più di 44 settimane fino a 46 settimane	punti	34,15
da più di 46 settimane fino a 48 settimane	punti	36,00
da più di 48 settimane fino a 50 settimane	punti	37,15
da più di 50 settimane fino a 52 settimane	punti	39,00
da più di 52 settimane in poi	punti	100,00

ed ulteriori 20 punti  
di penalizzazione

**C) SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI**

**C/1) Ammonizione**

punti 1,00

**C/2) Ammonizione con diffida**

punti 2,00

**C/3) Inibizione/Squalifica a tempo determinato**

fino a 4 settimane	punti	4,00
da più di 4 settimane fino a 8 settimane	punti	8,00
da più di 8 settimane fino a 12 settimane	punti	12,00
da più di 12 settimane fino a 16 settimane	punti	16,00
da più di 16 settimane fino a 20 settimane	punti	20,00
da più di 20 settimane fino a 24 settimane	punti	24,00
da più di 24 settimane fino a 28 settimane	punti	28,00
da più di 28 settimane fino a 32 settimane	punti	32,00
da più di 32 settimane fino a 36 settimane	punti	36,00
da più di 36 settimane fino a 40 settimane	punti	40,00
da più di 40 settimane fino a 44 settimane	punti	44,00
da più di 44 settimane fino a 48 settimane	punti	48,00
da più di 48 settimane fino a 52 settimane	punti	52,00
da più di 52 settimane in poi	Punti	100,00

e ulteriori 20 punti  
di penalizzazione

**D) SANZIONI A CARICO DI SOCIETÀ**

<b>D/1) Ammonizione</b>	punti	2,00	
<b>D/2) Ammonizione con diffida</b>	punti	4,00	
<b>D/3) Ammende</b>	punti		
fino a € 51,00	punti	1,00	
da € 51,01 fino a € 103,00	punti	2,00	
da € 103,01 fino a € 206,00	punti	4,00	
da € 206,01 fino a € 310,00	punti	6,00	
da € 310,01 fino a € 413,00	punti	8,00	
da € 413,01 fino a € 516,00	punti	10,00	
Da € 516,01 fino a € 775,00	punti	25,00	
da € 775,01 fino a € 1.033,00	punti	40,00	
da € 1.033,01 fino a € 1.291,00	punti	60,00	
da € 1.291,01 fino a € 1.549,00	punti	80,00	
da € 1549,01 in poi	punti	100,00	
 <b>D/4) Squalifica del campo per giornate di gara</b>			
per ciascuna gara e fino a 4 gare	punti	10,00	per gara
da 5 gare e fino a 6 gare	punti	60,00	
da più di 6 gare in poi	punti	100,00	e ulteriori 20 punti di penalizzazione
 <b>D/5) Squalifica del campo a tempo determinato</b>			
fino a 2 settimane	punti	10,00	per gara
da più di 2 settimane fino a 4 settimane	punti	40,00	
da più di 4 settimane fino a 6 settimane	punti	60,00	
da più di 6 settimane e non oltre le 9 settimane	punti	80,00	
da 9 settimane in poi	punti	100,00	e ulteriori 20 punti di penalizzazione
 <b>D/6) Gare da disputare in assenza di pubblico</b>			
Per ogni gara	punti	5,00	
	punti		
 <b>D/7) Penalizzazioni punti in classifica:</b>			
per ciascun punto e fino a 10 punti	punti	10,00	per ogni punto
oltre 10 punti	punti	100,00	e ulteriori 20 punti di penalizzazione
 <b>D/8) Punizione sportiva di perdita della gara</b>			
Per ogni gara	punti	10,00	
 <b>D/9) Esclusione dal campionato</b>	punti	999,00	

## 2.2.2. PREMIO DISCIPLINA S.G.S.

Per tutti i campionati della stagione sportiva 2022/2023 previsti nelle categorie Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

### a] A carico di calciatori

- 1<sup>a</sup> Ammonizione punti 0,40
- 2<sup>a</sup> Ammonizione punti 0,60
- dalla 3<sup>a</sup> Ammonizione e per le successive punti 0,50

- Squalifiche:

- a] per una giornata di gara punti 2
- b] per ogni giornata di gara oltre la prima punti 1
- c] da due a sei mesi punti 15
- d] da più di sei mesi a un anno punti 25
- e] da più di un anno a tre anni punti 40
- f] da più di tre anni a cinque anni punti 50

### b] A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione punti 1
- Ammonizione con diffida punti 1,50
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
  - a] per una settimana punti 3
  - b] per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) punti 2
  - c] da più di tre mesi sino a sei mesi punti 30
  - d] da più di sei mesi a nove mesi punti 40
  - e] da più di nove mesi ad un anno punti 50
  - f] da più di un anno a tre anni punti 70
  - g] da più di tre anni a cinque anni punti 80

### c] A carico di Società

- Ammonizione punti 1
- Squalifica del campo:
  - a) per una gara punti 10
  - b) per due gare punti 20
  - c) per tre gare punti 30
- Penalizzazioni:
  - a] di un punto in classifica punti 10
  - b] di due punti in classifica punti 15
  - c] di tre punti in classifica punti 20

- Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5: punti 13
- Ammende:

a]	fino a € 25,00			punti 0,50
b]	da più di	€ 25,00	a € 51,00	punti 1,5
c]	da più di	€ 51,00	a € 103,00	punti 3
d]	da più di	€ 103,00	a € 258,00	punti 10
e]	da più di	€ 258,00	a € 516,00	punti 20
f]	da più di	€ 516,00	in poi	punti 30

**d] Esclusioni dalla classifco del “Premio Disciplina”**

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:

- a] Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b] Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c] Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d] Condanna della Società per illecito sportivo;
- e] Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f] Esclusione della Società dal campionato;
- g] Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Under 17 o Under 15 unicamente la Squadra Under 17 o Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, nella “Sezione 2 – Attività Giovanile Agonistica” per quanto attiene i Criteri di Esclusione e non ammissione ai Campionati Regionali).

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

### 2.2.3. ALBO REGIONALE DEI COMMISSARI DI CAMPO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 Ottobre 2022, ha deliberato che nelle partite ritenute ad alto rischio verrà inviato d'ufficio un Commissario di Campo. La relativa spesa sarà suddivisa al cinquanta per cento tra le due Società interessate. **Le Società che intendono avvalersi del Commissario di Campo possono farne richiesta a mezzo e-mail ([v.volpicella@figc.it](mailto:v.volpicella@figc.it)) entro cinque giorni dalla disputa della gara.**

Si pubblica, qui di seguito, l'elenco nominativo dei Commissari di Campo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2022/2023, per lo svolgimento delle mansioni previste dall'incarico ai sensi dell'art. 68 delle N.O.I.F..

Città	Dirigente	Città	Dirigente
<b>BARI</b>	<i>Addante Davide</i>	<b>BRINDISI</b>	<i>Distante Fernando</i>
"	<i>Aloisio Mauro Onofrio</i>	"	<i>Fontanarosa Antonio</i>
"	<i>Anelli Ernesto</i>	"	<i>Piliago Alessandro</i>
"	<i>Attolico Sebastiano</i>	"	<i>Ventrella Luigi</i>
"	<i>Arnone Vincenzo</i>	<b>FOGGIA</b>	<i>Casiello Carlo</i>
"	<i>Bavaro Filippo</i>	"	<i>Castriotta Antonio</i>
"	<i>Brindicci Giovanni</i>	"	<i>De Felice Giuseppe</i>
"	<i>Cellamare Stefano</i>	"	<i>Imbriano Luciano</i>
"	<i>Cofano Roberto</i>	"	<i>Nazzaro Luigi Antonio</i>
"	<i>Cutrone Lazzaro</i>	"	<i>Niglio Antonio</i>
"	<i>D'Addario Raffaele</i>	"	<i>Pinto Paolo</i>
"	<i>D'Aniello Antonio</i>	"	<i>Pinto Pompeo</i>
"	<i>De Benedictis Luca</i>	"	<i>Ruo Rocco</i>
"	<i>De Cataldo Donato</i>	<b>LECCE</b>	<i>Alba Marco</i>
"	<i>De Marzo Marcello</i>	"	<i>Colazzo Orazio</i>
"	<i>De Nicolò Pierfrancesco</i>	"	<i>De Cagna Francesco</i>
"	<i>Faccio Giovanni</i>	"	<i>Elia Elio</i>
"	<i>Galizia Francesco</i>	"	<i>Nuzzo Luigi</i>
"	<i>Gangai Mauro</i>	"	<i>Serafino Angelo</i>
"	<i>Lamia Caputo Pierpaolo</i>	"	<i>Trotta Roberto</i>
"	<i>Liegi Fortunato</i>	<b>TARANTO</b>	<i>Ancona Guido</i>
"	<i>Lisco Antonello</i>	"	<i>Basta Giuseppe</i>
"	<i>Lobello Giuseppe</i>	"	<i>Battista Carlo</i>
"	<i>Lopopolo Leonardo</i>	"	<i>Bengiovanni Giuseppe</i>
"	<i>Mastrolonardo Rocco</i>	"	<i>Fedele Domenico</i>
"	<i>Montanaro Vito</i>	"	<i>Ferro Luigi</i>
"	<i>Moramarco Francesco</i>	"	<i>Rizzi Roberto</i>
"	<i>Mele Filippo</i>	"	<i>Porzio Giuseppe</i>
"	<i>Mongelli Gaetano</i>	"	<i>Torio Fabio</i>
"	<i>Palmitessa Gioacchino</i>		
"	<i>Salanitro Marco</i>		
"	<i>Scardigno Domenico</i>		
"	<i>Sciancalepore Giuseppe</i>		
"	<i>Spinelli Lanfranco</i>		
"	<i>Traversa Luigi</i>		
"	<i>Tritto Rocco</i>		
"	<i>Volpicella Vito</i>		
"	<i>Vittore Domenico</i>		
"	<i>Zonno Emanuele</i>		

**Coordinatore: Volpicella Vito**

## CAMPIONATO TERZA CATEGORIA S.S. 2022/2023

Si riporta, qui di seguito, l'elenco delle n. 46 Società che hanno richiesto l'iscrizione ai Campionati Provinciali di Terza Categoria della stagione sportiva 2022/2023.

<b>N.</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>DENOMINAZIONE SOCIALE</b>
1	947633	U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
2	950123	S.S.D.	ASCOLI SATRIANO CALCIO
3	955361	A.S.D.	ATLETICO SALVE
4	61667	A.S.D.	AVANTI ALTAMURA
5	942147	A.S.D.	BOVINO CALCIO
6	955039	A.S.D.	CALCIO CAROSINO
7	953978	A.S.D.	CALCIO LIMA E DA SILVA
8	953469	U.S.D.	CARMIANO MAGLIANO
9	953651	A.S.D.	CASALE CALCIO
10	954290	A.S.D.	CASTRIGNANO
11	953337	A.S.D.	CELLINO CALCIO
12	953302	ASDPS	CORSANO 2020
13	952292	A.S.D.	DIAVOLI BIANCOROSSI
14	955391	A.S.D.	EAGLES BISCEGLIE
15	931242	A.S.D.	FULGOR MOLFETTA 2009
16	950154	A.S.D.	GARGANO ACADEMY
17	953336	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO MURO
18	955372	A.S.D.	GOLDEN GLASS
19	947774	A.S.D.	INVICTUS LAM ACCADEMY
20	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO
21	939034	A.S.D.	LEONE SOCCER TUTURANO
22	936558	POL.D.	MARCONI ISCHITELLA
23	953239	A.S.D.	MICHELE BIANCOFIORE
24	949220	A.S.D.	MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.
25	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
26	954067	A.S.D.	OLYMPIQUE SOCCER
27	931057	A.S.D.	PESCHICI CALCIO
28	954298	A.S.D.	POLISPORTIVA SOGLIANO
29	952794	A.S.D.	PRESICCE ACQUARICA
30	953289	A.S.D.	PRO SAN CATALDO LECCE
31	955563		REAL CERIGNOLA A.S.D.
32	955310	A.S.D.	REAL RODI GARGANICO
33	955375	A.S.D.	REAL SAN CASSIANO
34	955450	A.S.D.	REAL VICO
35	952795	A.S.D.	SALENTO SOCCER ACADEMY
36	954232	A.S.D.	SAN DONACI FOOTBALL CLUB
37	941794	A.S.D.	SAN PAOLO DI CIVITATE
38	954207	A.S.D.	SANT AGATA DI PUGLIA
39	938825	A.S.D.	SOCCER GUAGNANO
40	953971	A.S.D.	SOCCER STORNARA

41	936106	A.S.D. SOCCER TRANI
42	955386	A.S.D. TERRIBILE SOCCER
43	932635	A.S.D. TRANI
44	955484	A.S.D. UNITED MONTEDORO
45	955434	A.S.D. VIRTUS MELENDUGNO
46	953439	A.S.D. WARRIORS CALCIO BARI

Le predette Società sono state ripartite negli organici delle seguenti Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

*Organico: n. 12 Squadre (GIRONE UNICO)*

<b>N.</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>DENOMINAZIONE SOCIALE</b>
1	936106	A.S.D.	SOCCER TRANI
2	932635	A.S.D.	TRANI
3	955391	A.S.D.	EAGLES BISCEGLIE
4	949220	A.S.D.	MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.
5	931242	A.S.D.	FULGOR MOLFETTA 2009
6	947633	U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
7	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
8	955386	A.S.D.	TERRIBILE SOCCER
9	953439	A.S.D.	WARRIORS CALCIO BARI
10	947774	A.S.D.	INVICTUS LAM ACCADEMY
11	61667	A.S.D.	AVANTI ALTAMURA
12	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI**

*Organico: n. 8 Squadre (GIRONE UNICO)*

<b>N.</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>DENOMINAZIONE SOCIALE</b>
1	955372	A.S.D.	GOLDEN GLASS
2	952292	A.S.D.	DIAVOLI BIANCOROSSI
3	955039	A.S.D.	CALCIO CAROSINO
4	955484	A.S.D.	UNITED MONTEDORO
5	954232	A.S.D.	SAN DONACI FOOTBALL CLUB
6	953337	A.S.D.	CELLINO CALCIO
7	939034	A.S.D.	LEONE SOCCER TUTURANO
8	953651	A.S.D.	CASALE CALCIO

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA**

*Organico: n. 12 Squadre (GIRONE UNICO)*

<b>N.</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>DENOMINAZIONE SOCIALE</b>
1	931057	A.S.D.	PESCHICI CALCIO
2	955310	A.S.D.	REAL RODI GARGANICO
3	955450	A.S.D.	REAL VICO
4	936558	POL.D.	MARCONI ISCHITELLA
5	950154	A.S.D.	GARGANO ACADEMY
6	941794	A.S.D.	SAN PAOLO DI CIVITATE
7	953239	A.S.D.	MICHELE BIANCOFIORE
8	942147	A.S.D.	BOVINO CALCIO
9	954207	A.S.D.	SANT AGATA DI PUGLIA
10	950123	S.S.D.	ASCOLI SATRIANO CALCIO
11	953971	A.S.D.	SOCCER STORNARA
12	955563		REAL CERIGNOLA A.S.D.

**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE**

*Organico: n. 14 Squadre (GIRONE UNICO)*

<b>N.</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>DENOMINAZIONE SOCIALE</b>
1	938825	A.S.D.	SOCCER GUAGNANO
2	953469	U.S.D.	CARMIANO MAGLIANO
3	953978	A.S.D.	CALCIO LIMA E DA SILVA
4	954067	A.S.D.	OLYMPIQUE SOCCER
5	953289	A.S.D.	PRO SAN CATALDO LECCE
6	952795	A.S.D.	SALENTO SOCCER ACADEMY
7	955434	A.S.D.	VIRTUS MELENDUGNO
8	954290	A.S.D.	CASTRIGNANO
9	954298	A.S.D.	POLISPORTIVA SOGLIANO
10	953336	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO MURO
11	955375	A.S.D.	REAL SAN CASSIANO
12	952794	A.S.D.	PRESICCE ACQUARICA
13	953302	ASDPS	CORSANO 2020
14	955361	A.S.D.	ATLETICO SALVE

## CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA S.S. 2022/2023

### DEROGA CAMPI SPORTIVI FUORI COMUNE DI RESIDENZA DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ	RESIDENZA	CAMPIONATO	DEROGA
A.S.D. REAL VICO	di Vico del Gargano	TERZA CATEGORIA	ISCHITELLA

Si invitano le Società ad utilizzare, sia in ambito Federale che all'esterno, in modo particolare presso gli Organi di Stampa, l'esatta denominazione sociale affiliata alla F.I.G.C. evitando di fare uso improprio di altre denominazioni non ratificate.

In caso di inadempienza e recidività da parte della Società, il Comitato Regionale Puglia L.N.D. si potrà avvalere della facoltà di revocare la deroga concessa e provvederà a trasmettere gli atti alla Procura Federale.

### RICHIESTE PARTICOLARI ORARIO INIZIO GARE S.S. 2022/2023

#### CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

SOCIETÀ	ORARIO	CAMPO
A.S.D. REAL CERIGNOLA	ORE 10:30	CAMPO COMUNALE "M. CIANCI" EA - CERIGNOLA

## CALENDARIO ATTIVITÀ CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

### GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022

#### PUBBLICAZIONE CALENDARIO PROGRAMMAZIONE PRIMA GIORNATA

### DOMENICA 30 OTTOBRE 2022

#### INIZIO CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

## **3.2. SEGRETERIA**

### **3.2.3. MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI**

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della documentazione di tesseramento rilasciata dal Centro Tecnico Federale e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

### **3.2.4. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO**

La richiesta di autorizzazione per il minuto di raccoglimento/lutto al braccio dovrà essere redatta sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviata al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

[LINK MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO](#)

### **3.2.5. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI**

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

#### **Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni**

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

### **3.2.6. SITO INTERNET DEL COMITATO**

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

[www.lnd.it](http://www.lnd.it)

[www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

### 3.2.7. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata redatte sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviate al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

[LINK MODULO RICHIESTA COMMISSARIO DI CAMPO](#)

### 3.2.8. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.**

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

### DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 9 Agosto 2022, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

[LINK MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARA](#)

**Indirizzi mail dove inviare le richieste di variazione gara o di disputa gare in notturna:**

Terza Categoria:

cplnd.foggia@figc.it

### **3.2.9. STRALCIO ART. 70 NOIF - DIRITTO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE**

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.

2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

### **3.2.10. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI"**

**SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\***

#### **19) MAGLIE DA GIOCO**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

**Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa ([Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294 del 30 Giugno 2022](#))**

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del 49 calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

### **3.2.11. "SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)**

#### **Art. 74**

#### **Sostituzione dei calciatori/calciatrici**

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. È consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.
6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

### **3.2.12. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO**

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

..... OMISSIS .....

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

..... OMISSIS .....

**Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.**

**L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.**

### **3.2.13. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI**

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

### **3.2.14. TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.**

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

#### **ART. 34**

#### **Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare**

..... OMISSIS .....

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

..... OMISSIS .....

**Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.**

### **3.2.15. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA**

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

### **3.2.16. RICHIESTA EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI**

La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata alla LND.

La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line **e trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica.**

Il pagamento avviene per il tramite del "portafoglio tesseramenti"

### **3.2.17. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)**

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.
7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

### **3.2.18. ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

### **3.2.19. ASSISTENZA MEDICA**

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di ECCELLENZA è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

**Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.**

### **3.2.20. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI**

Si invitano le Società, onde evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, a prendere nota delle corrette procedure per l'inoltro dei ricorsi consultando il Vademecum al link sotto riportato.

In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate, le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

**[VADEMECUM RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E ALLA COMMISSIONE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)**

## ATTIVITÀ DI BASE

In previsione della partenza dei campionati ESORDIENTI 9 VS 9, PULCINI 7 VS 7, PRIMI CALCI, PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE, si invitano le società dipendenti che hanno presentato domanda di partecipazione a **completare il deposito delle pratiche di iscrizione** o a **far pervenire rinuncia di partecipazione** a cura del legale rappresentante, inoltrando messaggio di posta elettronica all'indirizzo [cplnd.foggia@figc.it](mailto:cplnd.foggia@figc.it).

**SI INVITANO, INOLTRE, TUTTE LE SOCIETÀ CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO A INOLTRE RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER UN NUMERO DI ATLETI CONGRUO CON LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DELL'ATTIVITÀ DI BASE, COME DA CU n.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

### COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 18/10/2022.**

IL SEGRETARIO  
**Carlo Casiello**

IL DELEGATO  
**Luciano Imbriano**